



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

AREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE SICUREZZA LOCALE
CORPO POLIZIA LOCALE

Polizia Stradale

Telefono: 02.92.90.501/Fax 02.92.90.50.50

Via Neruda n. 1/A

N. PROTOCOLLO GENERALE /07/P.L.

OGGETTO: FERMO PROGRAMMATO DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PIU' INQUINANTI CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E A BENZINA E DEI MOTOCICLI E CICLOMOTORI PIU' INQUINANTI DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008, NELLE GIORNATE DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19.30.

ORDINANZA N° 220/2007 DEL 12 OTTOBRE 2007

IL SINDACO

VISTA la deliberazione N° 5546 del 10 ottobre 2007 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia nella Seduta del 10 ottobre 2007 avente ad oggetto: PIANO DI AZIONE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO. CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008, CON LA QUALE:

RICHIAMA la propria deliberazione 2 agosto 2007, n. 8/5291, che approva il Piano d'Azione per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

EVIDENZIA che le misure individuate dal suddetto Piano d'Azione attengono in particolare alla circolazione veicolare e alla combustione delle biomasse legnose, nonché ai comportamenti, anche virtuosi, idonei a limitare temporaneamente le emissioni inquinanti prodotte da fonti specifiche;

EVIDENZIA altresì che il medesimo Piano d'Azione è in particolare relativo alla parte del territorio regionale caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato, definita "Zona A1" ed individuata dalla d.G.R. 2 agosto 2007, n. 8/5290 ai sensi del decreto legislativo 351/99 e degli articoli 2, comma 2 e 30, comma 2, della legge regionale 24/06, recanti norme per la gestione della qualità dell'aria, a tutela della salute e dell'ambiente;

ATTESO che la citata deliberazione n. 5291/07 rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione sia dei criteri e delle modalità per l'attuazione del Piano in argomento, sia delle deroghe al rispetto delle disposizioni ivi contenute per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a specifici assi viari;

RITIENE pertanto, ad integrazione e precisazione della medesima d.G.R. n. 5291/07, di stabilire i criteri, le modalità e le deroghe suddetti, tenuto conto dei dati meteorologici e sulla qualità dell'aria forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del verificarsi, durante i periodi interessati dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica;



VISTO l'allegato alla deliberazione n. 5546 del 10 ottobre 2007 approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con detta delibera, contenente i criteri e le modalità di attuazione del piano d'azione 2007-2008 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il comune di Cernusco Sul Naviglio, ai sensi della d.G.R. 2 agosto 2007, n. 8/5290, rientra nella parte del territorio regionale caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 e definita dalla medesima deliberazione "Zona A1";

RITENUTO di recepire i provvedimenti emanati dalla Giunta della Regione Lombardia, meglio descritti nell'ALLEGATO alla deliberazione n. 5546 del 10 ottobre 2007;

VISTI gli articoli 50 e 54 del vigente T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e/o integrazioni, e del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), art. 7-bis;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (articoli 66, lettera e), e 77, lettera d);

ORDINA

A) Il fermo del traffico nel periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, di:

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" e Euro 1" diesel);
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro1" a due tempi)..

A1) Sono esclusi dal fermo:

- Gli autoveicoli elettrici;
- Gli autoveicoli ibridi e multimodali;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina), alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- Gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- Gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/ CEE e successive direttive;



- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 99/69/CEE e successive direttive;
- I motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- I motoveicoli ed i ciclomotori , omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive;

A2) Il fermo del traffico si applica alla Zona A1 del territorio regionale, come individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5290.

A3) Il fermo del traffico non si applica:

OMISSIS

l) Sulle seguenti aree pubbliche ricadenti sul territorio di questo Comune: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la ex s.s. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P. n. 120), S.P. n. 120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P. 113), dall'incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune Bussero, EX S.S. N° 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi), Via Torino (dall'intersezione con la s.s. 11 all'incrocio con la s.p. 103), Via Grandi (dall'incrocio con la ex s.s. 11 all'intersezione con la Via Mattei – stazione A.T.M.), Via Mattei (dall'intersezione con la Via Grandi all'incrocio con la Via Miglioli), Via Miglioli (dall'intersezione con la Via Mattei all'incrocio con la s.p. 121 – tangenziale est).

A4) Il fermo del traffico non si applica altresì:

- a) Ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- b) Ai veicoli di pronto soccorso;
- c) Agli scuola bus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti “Pre-Euro 1”), individuati dalla d.G.R. 15/06/2007, n. 4924;
- d) Ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- e) Alle autovetture targate CD e CC;
- f) Ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- g) Ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- h) Ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- i) Ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;



- j) Ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati nell'articolo 203 del D.P.R. 495/92;
- k) Ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- l) Ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- m) Ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (esempio: dialisi chemioterapia, ecc) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- n) Ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore del lavoro;
- o) Ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- p) Ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore del lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- q) Ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- r) Ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per gli esami;
- s) Ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- t) Ai veicoli con targa estera.

A5) I sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari motivate necessità, possono concedere ai residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e veicoli, valida per tutta la zona A1 della Regione Lombardia (d.G.R. n.5290/07).

Inoltre i sindaci della zona A1 limitatamente al proprio territorio, possono in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la circolazione su assi viari su cui è applicato il divieto.

B) ORDINA altresì, il divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b), della l. r. 24/2006.

B1) Tale divieto si applica alla Zona A1 del territorio regionale (d.G.R. n. 5290/07).

Il divieto si applica altresì a tutti i Comuni del territorio lombardo, la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) metri sul livello del mare, in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Nel caso di Comuni non appartenenti alla Zona A1, i cui territori sono posti ad altitudini diverse rispetto alla quota altimetrica di riferimento indicata da ISTAT per quei Comuni, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le Zone situate al di sotto o al di sopra della suddetta quota di 300 (trecento) m.s.l.m.; sarà ritenuta rispondente a tutto il territorio comunale la quota altimetrica di riferimento del Comune che non abbia adottato l'atto sopra indicato.

B2) Nella Zona definita al punto B1), nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici funzionanti a biomasse legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie:



- a) camini aperti;
- b) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomasse legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c);
- c) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscono rendimento energetico $\mu \geq 63\%$ e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal relativo documento fiscale; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.

Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici, che devono essere posseduti dall'apparecchio, sul sito istituzionale di Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo, redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

Alla presente ordinanza viene allegata una scheda tecnica che riporta consigli per l'utilizzo della biomassa legnosa nelle abitazioni e stabilisce il valore limite di emissione relativamente al monossido di carbonio (CO).

C) Su tutto il territorio regionale è fatto:

C1) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

C2) Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

C3) Divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul BURL del 17/03/1995, 3° supplemento straordinario al n. 11):

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

D) Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

E) In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal D.lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (art. 7, comma 13), così come integrato e modificato.

F) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative all'impiego di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico, si applicherà la sanzione prevista all'art. 27, comma 4, della l.r. 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo art. 27 in caso di reiterazione della violazione.

G) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative al divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, si applicherà il vigente Regolamento Comunale Di Polizia Urbana (artt. 66, lettera e) e 77, lettera d).

H) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative al divieto di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, si applicherà il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL. - (art. 7-bis, comma 1-bis).



I) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, relative alle casistiche indicate al punto B2) , si applicherà il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. – (art. 7-bis, comma 1-bis).

DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio;
- 2) Che l'Ufficio Tecnico provveda con sollecitudine alla posa della necessaria segnaletica stradale;
- 3) Che l'Ufficio Stampa e Comunicazione provveda subito a rendere pubblica la presente Ordinanza con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni al caso;
- 4) Che il Comando di Polizia Locale provveda ad organizzare i necessari servizi di controllo.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente N.C.d.S. e alle altre forze dell'ordine pubblico è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 12 ottobre 2007.

IL SINDACO

Eugenio Comincini

IL COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L.
(Beniamino. Policicchio)